



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 – tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p. 16276099
www.comunearborea.it – e-mail protocollo@comunearborea.it – PEC protocollo@pec.comunearborea.it

**AREA FINANZIARIA
TRIBUTI**

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA

Regolamento approvato dal consiglio comunale del 30/01/2017 n. 3

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Finalità del regolamento	3
Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata	3
Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata	3
Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata	4
Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata	5
Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	5
Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	5
Art. 11 - Procedure cautelative ed esecutive	5
Art. 12 -Pubblicità.....	6
Art. 13 - Norme finali	6
Art. 14 - Rinvio dinamico	6
Art. 15 - Trattamento dei dati personali.....	6
Art. 16 - Entrata in Vigore.....	6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riconosciuto potestà regolamentare ai Comuni in materia delle proprie entrate, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie per le quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria, con particolare riguardo alle attività di recupero stragiudiziale e alla riscossione coattiva dei crediti medesimi.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che attengono alle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stata notificata un'ingiunzione fiscale per il recupero coattivo delle entrate comunali, anche tributarie non pagate, di regolarizzare la propria posizione adottando una procedura agevolata.
2. La possibilità di adesione alla definizione agevolata non deve comunque essere intesa come rinuncia al principio di salvaguardia dei diritti di quei cittadini che pagano regolarmente imposte, tasse e adempiono ai propri obblighi con tempestività.

Art. 3 - Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle entrate anche tributarie di cui al comma 1, del precedente articolo, non ancora riscosse dal Comune, per le quali sono in corso le procedure di riscossione coattiva, mediante l'istituto dell'ingiunzione fiscale, come disciplinato dal richiamato regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate poste in riscossione coattiva per le quali l'ingiunzione fiscale è stata notificata nel periodo compreso tra il 01/01/2000 al 31/12/2016 dal comune o dal concessionario della riscossione di cui al comma 5, del richiamato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
4. Le entrate riscosse mediante l'istituto del "ruolo", con emissione della cartella di pagamento, ai sensi i cui al D.P.R. n. 602/73, sono assoggettate *ex lege* alle disposizioni previste in materia di definizione agevolata, di cui all'articolo 6, del D.L. n. 193/2016.

Art. 4 - Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito del pagamento da parte del debitore.
2. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
3. Non possono altresì essere ammesse alla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6, commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016; in particolare sono esclusi:
 - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Art. 5 - Modalità di applicazione della definizione agevolata

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il cittadino che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 2 maggio 2017.
3. I contribuenti che intendono aderire possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
4. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 2 maggio 2017.
2. L'istanza, presentata su modello messo a disposizione dal Comune, deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome/ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita/di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza.
3. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento. Il numero massimo di rate è pari a quattro e i relativi versamenti devono essere effettuati secondo quanto previsto nell'art. 9 del presente regolamento.
4. In presenza di pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
5. Il soggetto competente a esaminare le richieste presentate dai debitori, per avvalersi della definizione agevolata, è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

Art. 7 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento, totale o parziale, dell'istanza entro il 30 giugno.
2. Se a seguito delle verifiche operate dal Comune sulla veridicità dei dati comunicati dal contribuente emerge un'accertata infedeltà dell'istanza, viene inviato un provvedimento motivato, con cui viene rigettata la richiesta di adesione alla definizione agevolata.
3. L'istanza si intende comunque rigettata in assenza di accoglimento espresso da parte del Comune entro il 30 giugno 2017.
4. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica a coloro che hanno presentato l'istanza, entro il 30 giugno 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento.
5. In caso di rateazione, nello stesso termine indicato al precedente comma, viene comunicato l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Art. 8 - Efficacia della definizione agevolata

1. In caso di ammissione alla definizione agevolata, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate concordate, entro e non oltre le scadenze indicate dal Comune.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria secondo le modalità definite nella domanda di accoglimento.

Art. 9 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, emessi dal Comune o dallo stesso agente della riscossione.
2. In presenza di piani rateali già in essere, può essere ammessa la definizione agevolata purché il contribuente abbia adempiuto ai versamenti già scaduti al 30 novembre 2016.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per la determinazione delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. A seguito dell'accoglimento della domanda di adesione alla definizione agevolata il Comune comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
 - b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
 - c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
 - d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
5. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale maggiorato di un punto percentuale. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza di definizione agevolata.
3. Nel caso di cui al comma 2, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, escludendo gli eventuali interessi di dilazione.

Art. 11 - Procedure cautelative ed esecutive

1. Nell'ipotesi di procedure cautelative ed esecutive in corso, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.
2. Il Comune non può iniziare azioni cautelative o esecutive in presenza di istanza per aderire alla definizione agevolata.

3. Restano salve le procedure cautelative od esecutive già avviate alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata.

Art. 12 - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionale e statali.
2. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati stessi sono stati forniti nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o di regolamento.

Art. 16 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.